

Codice DB1121

D.D. 24 maggio 2013, n. 446

Sostegno allo sviluppo rurale: regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1320/2006 e s.m.i. Azioni agroambientali approvate dalla Commissione anteriormente al primo gennaio 2007 - Disposizioni applicative per le domande di pagamento della campagna 2013.

Visti il *regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio* e s.m.i, riguardante metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, e il relativo *Programma pluriennale di attuazione della Regione Piemonte*, approvato in ultimo dalla Commissione Europea con Decisione n. 132 del 11/2/1997;

visto il regolamento (CEE) n. 746/1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/1992;

visto il decreto ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 in materia di controlli e scadenze;

visto il *regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio* e s.m.i sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il relativo regolamento applicativo n. 817/2004 della Commissione, attuato mediante i Piani regionali di sviluppo rurale 2000-2006;

considerato che il regolamento (CE) n. 1257/1999 all'art. 55 ha abrogato, tra gli altri, il regolamento (CEE) n. 2078/1992 e che gli interventi in corso sono stati trasferiti al nuovo regime di sviluppo rurale mediante le norme transitorie del regolamento (CE) n. 2603/1999;

visto il *Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006* della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000 e, in conseguenza di successive modifiche, con Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003, e in particolare la misura F (azioni agroambientali) relativa agli articoli n. 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

visto il *regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio* del 20 settembre 2005 e s.m.i., che disciplina per il corrente periodo di programmazione il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005;

considerato che il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, ha reso ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006 derivanti da impegni assunti nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006;

considerato che sono ancora in corso impegni agroambientali assunti ai sensi:

- del programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, per il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;

- del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le azioni decennali F4 (Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali) e F7 (Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica)

e che quindi per entrambe le tipologie di impegni occorre garantire la continuità di finanziamento attraverso domande di pagamento da presentarsi nel 2013;

considerato che le spese per impegni agroambientali in corso dai precedenti regimi incidono sulle risorse finanziarie del PSR 2007-2013 disponibili fino al 2013 per le domande relative alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali", che questi importi sono stati previsti nel par. 10 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR e che, pertanto, non sono ritenuti ammissibili aumenti di spesa dovuti ad ampliamenti di impegni preesistenti, salvo che nel caso dell'azione F7 al fine di rispettare la quota di incidenza degli elementi ambientali e paesaggistici prevista dal PSR 2000-2006 (5-10% della superficie agricola utilizzata);

tenuto conto che, a seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 (che a sua volta aveva abrogato il regolamento (CEE) n. 2078/92) non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tali regolamenti, né prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni prevista in origine;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1257/1999 a decorrere dal 1° gennaio 2007 ma ha disposto che esso rimanesse applicabile agli impegni in corso relativi ad azioni approvate dalla Commissione prima di tale data; considerato che il regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., recante disposizioni per l'attuazione dello sviluppo rurale nella corrente programmazione, ha abrogato il regolamento (CE) n. 817/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, ma ha stabilito che esso continuasse ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1° gennaio 2007;

visto il regolamento (CE) n. 1122/2009, concernente il sistema integrato di gestione e di controllo, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 796/2004 ma ha previsto che rimanesse applicabile alle domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2010;

visto il Decreto Ministeriale n. 6306 del 4 dicembre 2002, attuativo dell'art. 64 del regolamento CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga in materia di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti;

visto il Decreto n. 30125 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 22.12.2009 e s.m.i. (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che si riferisce in particolare ai beneficiari di pagamenti agroambientali di cui all'art. 36, lettera iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005, ma prevede all'art. 26 (*Norme di rinvio*) di poter essere applicato anche alle domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o del regolamento (CEE) n. 2078/92, nel caso in cui le prescrizioni in esso contenute risultino più favorevoli al beneficiario o esistano specifiche clausole di adeguamento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005;

visto l'art. 26 del citato DM n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., che ha consentito di non applicare le riduzioni, esclusioni e decadenze previste dai citati Decreti Ministeriali n. 159/98, n. 6306/2002 e dal medesimo D.M. n. 30125, in caso di riduzioni effettuate entro il 15 maggio 2012 rispetto alle superfici e/o delle unità di bestiame adulto a suo tempo dichiarate dai beneficiari del programma di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e/o della misura F del PSR 2000-2006;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. Visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la L.R. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura);

considerato che l'ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del regolamento CE 885/06 (n. 0001003 del 25/01/2008) come organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte e visto che il Regolamento di funzionamento dell'ARPEA. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),

- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto delle convenzioni di delega vigenti tra l'ARPEA e gli Enti delegati;

visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali;

tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19. operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del

3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009;
tenuto conto, inoltre, dei decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno regolamentato l'operatività delle nuove Comunità montane;
vista la legge regionale 28.09.2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” ed in particolare il Capo VII che detta norme relative alle Comunità montane e la DGR n. 18-5544 del 18.03.2013 che detta provvedimenti attuativi di alcuni articoli della L.R. 28.09.2012 n.11;
visti i Manuali procedurali di ARPEA e la D.D. n. 464 del 4.6.2009 che ha definito l'attribuzione delle rispettive competenze dell'Assessorato regionale agricoltura e dell'Arpea in materia di sviluppo rurale;
preso atto della Determinazione n. 46-2013 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura in data 20.03.2013 e s.m.i., avente per oggetto: “PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2013. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3 (tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Misura 215. Misura F Regolamento CE 1257/1999 (Titolo II capo VI Regolamento CE 1257/1999 e s.m.i.); Misura F attuazione del regolamento CEE 2078/92 e s.m.i. Data apertura e chiusura delle domande”;
considerato che la gestione operativa dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è svolta dall'organismo pagatore (ARPEA) e che i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:
- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale (pari al 56% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore;
considerato che, pertanto, la descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

1) di approvare le disposizioni relative alle domande di pagamento per la campagna 2013 derivanti da impegni agroambientali in corso, assunti in precedenti periodi di programmazione ai sensi del regolamento (CEE) 2078/92 o del regolamento (CE) 1257/1999. La presentazione e l'istruttoria di tali domande sono regolamentate dal Manuale delle procedure per la misura 214 dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arpea) e dalla determinazione dell' Arpea n. 46-2013 del 20.03.2013 e s.m.i., che concerne fra l'altro la prosecuzione degli impegni agroambientali in corso e, in particolare, di quelli avviati in precedenti periodi di programmazione. Tali impegni sono stati assunti, rispettivamente:

- a. ai sensi dell'intervento F “Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” del Programma agroambientale di attuazione (PAR) del regolamento (CEE) 2078/92;
- b. ai sensi dell'azione decennale F4 “Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali” del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006;
- c. ai sensi dell'azione decennale F7 “Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica” del PSR 2000-2006.

Le disposizioni applicative sono contenute nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e constano di 2 parti:

I Disposizioni generali, valide per tutti gli interventi interessati;

II Disposizioni specifiche per intervento;

2) di prevedere per la campagna in oggetto, compatibilmente alla quota di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e dello Stato, il finanziamento di tutte le domande di pagamento di cui al

punto 1), a condizione che esse rispondano ai criteri di ammissibilità del PAR o del PSR 2000-2006, dei bandi relativi alle domande di aiuto e delle presenti disposizioni e che risultino conformi alle verifiche istruttorie, effettuate anche nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo. Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Antonio Olivero

Allegato



**Sostegno del FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale)
ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006**

***Misure agroambientali approvate dalla Commissione UE
anteriores al 1° gennaio 2007:***

- REGOLAMENTO CEE N. 2078/92: Intervento F**
- REGOLAMENTO CE N. 1257/99: Misura F**

Disposizioni applicative per le domande di prosecuzione

Campagna 2013

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. VERIFICA DI *BASELINE* E IMPEGNI
4. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
5. ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI PAGAMENTO
 - 5.1 RIDUZIONI O ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
 - 5.2 ESCLUSIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE A IMPEGNI IN CORSO
 - 5.3. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL VIGENTE PSR 2007-2013
6. RINVIO

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INTERVENTO

- 1 - REGOLAMENTO CEE n. 2078/92 -
RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE
 - 1.1 BENEFICIARI
 - 1.2 REQUISITI
 - 1.3 DURATA
 - 1.4 LOCALIZZAZIONE
 - 1.5 IMPEGNI
 - 1.6 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
 - 1.7 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
 - 2 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
MISURA F (AZIONI AGROAMBIENTALI)
 - 2.A.1. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
 - 2.A.2. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
- I - AZIONE F4: RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI

II - AZIONE F7: CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni riguardano la prosecuzione di impegni assunti:

- nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento **F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione"** del *Programma agroambientale di attuazione del regolamento CEE 2078/92*;
- a partire dal 2004 ai sensi dell'azione decennale **F4 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"** del *Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006*;
- a partire dal 2004 ai sensi dell'azione decennale **F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica"** del *Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006*.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CEE) 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992);
- regolamento CEE 746/96 recante modalità di applicazione del regolamento CEE 2078/92 (GU L 102 del 25.04.1996)
- Programma agroambientale regionale (PAR) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 516-41385 del 30.11.1994 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 2 – 11 gennaio 1995) e modificato con DGR n. 216-13206 del 21/10/1996;
- Decreto del Ministero (DM) delle Politiche agricole e forestali n. 159 del 27 marzo 1998, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e scadenze (GU n. 129 del 05/06/1998);
- DGR n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni - Integrazione DD.G.R. n. 516-41385 del 30.11.94 e n. 216-13206 del 21.10.96. Programma Agroambientale Regionale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92: adeguamenti al Decreto Ministeriale n. 159 del 27/03/98; B.U.R.P. n.44 – 4 novembre 1998;
- regolamento CE n. 1257/99 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG) abrogato dal regolamento 1698/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e applicabile limitatamente alle azioni approvate dalla Commissione anteriormente a tale data (GU L 160 del 26.6.1999);
- regolamento CE n. 817/2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento 1257/99 (GU L 153 del 30/4/2004);

- Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (D.G.R. n.118-704 del 31 Luglio 2000), approvato in ultimo con Decisione della Commissione Europea C/2003/4102 del 28 ottobre 2003;
- Istruzioni applicative della Misura F allegate alla D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 (B.U.R.P. n. 3 del 17/1/2001);
- D.M. n. 6306 del 4/12/2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del regolamento CE n. 445/2002 (GU n. 297 del 19/12/2002);
- Determinazione (D.D.) n. 152 del 21/07/2004: Misura F azioni F1, F2, F3, F4, F6, F7, F9 (B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004);
- DD n. 90 dell'1/06/2005 che riporta, tra l'altro, le classificazioni F7: modificazioni verbale di controllo Allegato DD n.152 del 21.07.2004 (B.U.R.P. n. 23 del 9/06/2005);
- DD n. 279 del 21/11/2005 (B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006);
- regolamento CE del Consiglio n. 1320/2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 1698/2005 (GU L 243 del 6.9.2006);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 (GU n. 247 del 22/12/2009), modificato in ultimo dal DM n. 27417 del 22.12.2011 (GU n. 303 del 30/12/2011);
- regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009);

3. VERIFICA DI BASELINE E IMPEGNI

Alle misure agroambientali approvate ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999, a norma dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., si applica il regolamento (CE) n. 817/2004, il quale prevede all'art. 20 il rispetto della buona pratica agricola normale (BPA) sull'intera consistenza aziendale.

Gli impegni agroambientali sono verificati in riferimento alle superfici interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

4. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Il Decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. (art. 26, commi 3 e 4) ha permesso di non applicare le riduzioni, esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA nei confronti di agricoltori che abbiano effettuato, improrogabilmente entro il 15 maggio 2012, modifiche in riduzione delle superfici (e/o delle UBA) a suo tempo dichiarate, in riferimento a domande di pagamento presentate nel periodo 2007-2013, relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo 2000-2006 ai sensi del regolamento CE 1257/99 o assunti precedentemente ai sensi del regolamento CEE 2078/92.

5. ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI PAGAMENTO

5.1 RIDUZIONI O ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

La difformità fra le superfici o i capi dichiarati e quelli determinati in fase istruttoria e la violazione di prescrizioni tecniche o documentali o di norme della BPAn comportano l'applicazione di riduzioni o esclusioni dal pagamento, in accordo con la normativa comunitaria e con la disciplina attuativa e integrativa definita a livello nazionale e regionale.

In base all'art. 26 (*Norme di rinvio*), comma 1 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., si applicano le norme di seguito indicate:

- a) per violazioni di misure agroambientali di cui al regolamento CEE 2078/92:
- il regolamento (CEE) 746/2006 (art. 20);
 - il D.M. n. 159/1998, attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992 in materia di controlli e decadenze;
 - le norme applicative regionali: D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 (che ha modificato il PAR per adeguarlo al D.M. n. 159/1998) e determinazione dirigenziale n. 197 del 29/7/1999;
- b) per violazioni di misure agroambientali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99:
- il regolamento (CE) n. 817/2004, a norma degli articoli 70, 71 (che rimandano al regolamento (CE) n. 2419/2001) e dell'articolo 72;
 - il D.M. 6306 del 4.12.2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del regolamento CE n. 445/2002 (poi abrogato dal regolamento (CE) n. 817/2004);
 - le norme applicative regionali: determinazioni dirigenziali n. 152 del 21/07/2004 (B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004), n. 90 dell'1/06/2005 (B.U.R.P. n. 23 del 9/06/2005) e n. 279 del 21/11/2005 (B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006).

Tuttavia, in base al secondo comma dello stesso art. 26 del decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i., è possibile applicare le disposizioni di tale decreto qualora esse risultino più favorevoli al beneficiario.

5.2 ESCLUSIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE A IMPEGNI IN CORSO

Per gli impegni in corso di attuazione, i beneficiari degli aiuti sono tenuti a presentare in ogni anno successivo a quello di adesione una *domanda di pagamento* riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva di eventuali modifiche nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia pervenuta entro la scadenza prevista (indicata nel 10/6/2013 dalla determinazione dall'ARPEA n. 46-2013 del 20.03.2013 e s.m.i.), la relativa annualità di premio non può essere erogata.

La continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e sia verificabile dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento *in loco*. Nel rispetto di tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

5.3. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL VIGENTE PSR 2007-2013

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1320/2006, i pagamenti a sostegno dello sviluppo rurale da effettuarsi dopo il 31/12/2006 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo di programmazione 2007-2013. Pertanto, per l'effettuazione dei pagamenti ai sensi della Misura F e del regolamento CEE 2078/92 verranno applicate le medesime regole di esclusione applicate ai beneficiari del PSR 2007-2013, riportate di seguito.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, verranno esclusi, inoltre, dagli aiuti i soggetti che non soddisfino le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con i versamenti contributivi; tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
- 2) rispettare gli obblighi e possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso il caso di acquisto di latte da un primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- 3) aver provveduto al versamento delle somme eventualmente richieste a causa di sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 4) aver ottemperato all'eventuale richiesta di restituzione di somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 5) non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- 6) non essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In caso contrario la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in situazione irregolare per una delle condizioni sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del regolamento CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Regolamento CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Regolamento CE 1290/05.

6. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali che riguardano lo sviluppo rurale e in particolare le misure agroambientali.

Per quanto concerne la presentazione delle domande e le fasi procedurali successive, si fa riferimento alla determinazione dell'Arpea n. 46-2013 del 20.03.2013, che ha definito in particolare:

- l'ambito di applicazione e le tipologie di beneficiari;
- i dati e le dichiarazioni sottoscritti all'atto della presentazione delle domande di pagamento;
- la finalità di presentazione delle domande;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande di pagamento;
- la presentazione di eventuali domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del reg. CE n. 1122/2009;
- la presentazione di eventuali domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del reg. CE n. 1122/2009;
- l'eventuale presentazione tardiva della domanda
- le competenze e lo svolgimento dell'istruttoria e dei controlli;
- le modalità di calcolo e l'applicazione delle esclusioni e delle riduzioni, compreso l'ordine sequenziale;
- la ricorribilità dei provvedimenti.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Inoltre potranno essere fornite disposizioni da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INTERVENTO

1 - REGOLAMENTO CEE n. 2078/92 - RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE

Non sono ammissibili nuove domande di adesione a interventi del *Programma Regionale Agroambientale* (PAR) di attuazione del *regolamento (CEE) 2078/92*, in quanto abrogato, né il prolungamento di impegni già assunti oltre la scadenza inizialmente prevista.

E' invece richiesto il completamento del periodo di impegno originario per il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione, unico intervento del PAR che a causa della sua durata ha ancora impegni in corso di attuazione.

1.1 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che proseguono gli impegni in corso assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento F (Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del PAR.

1.2 REQUISITI

I terreni oggetto dell'intervento devono essere stati coltivati a seminativo a partire dall'annata agraria 1992-1993, fino all'annata precedente quella di assunzione dell'impegno. Il rispetto di tale requisito deve essere stato adeguatamente documentato all'epoca della presentazione della domanda.

Sono equiparati a seminativo i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) 2328/1991 il cui periodo di impegno fosse terminato al momento dell'adesione all'intervento F.

Per le superfici ricadenti in parchi e riserve naturali, è richiesto il *nulla osta* rilasciato dalle competenti Autorità ambientali.

1.3 DURATA

Gli impegni hanno una durata di 20 anni.

1.4 LOCALIZZAZIONE

Secondo quanto stabilito dal PAR, possono essere interessate dall'intervento le seguenti zone:

- zone vulnerabili ai sensi della direttiva CEE 676/1991;
- aree di riserva naturale;

- aree di parco naturale;
- zone di pre-parco e zone di salvaguardia;
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- fasce fluviali fino a una distanza di 150 metri dall'argine.

1.5 IMPEGNI

Il Programma agroambientale regionale (approvato con D.G.R. n. 516-41385 del 30.11.1994 e modificato con DGR n. 216-13206 del 21/10/1996) richiede l'attuazione dei seguenti impegni:

- ritirare dalla produzione per venti anni i terreni oggetto dell'intervento, avendo fornito, all'atto della presentazione della domanda del 1° anno, dimostrazione che a partire dall'annata 1992-93 le superfici in questione erano state coltivate a seminativo;
- presentare, all'atto della presentazione della domanda del 1° anno, un piano aziendale che preveda, oltre ai riferimenti delle superfici interessate, gli interventi di valorizzazione delle caratteristiche naturali del luogo, il loro mantenimento, la manutenzione e ripristino di siepi, filari, ecc.;
- non disperdere reflui, fanghi e liquami, né immetterli in fossi;
- non accumulare concimi organici;
- non utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi;
- non aprire cave o pozzi;
- non impiantare discariche di qualsiasi tipo;
- non effettuare stazzo di bestiame o pascolamento;
- mantenere o conservare tutte le latifoglie e i cespugli esistenti (sono consentiti i tagli colturali);
- mantenere il cotico erboso in buone condizioni;
- effettuare la pulizia di fossi e canali garantendo il normale deflusso idrico;
- non svolgere operazioni colturali finalizzate alla produzione agricola;
- utilizzare solo la lotta biologica per la difesa delle specie arboree ed arbustive eventualmente presenti;
- provvedere alla manutenzione di barriere, muretti e recinti esistenti e nel caso di ripristino utilizzare esclusivamente materiali e modalità costruttive in armonia con le consuetudini locali.

I terreni ritirati oggetto dell'intervento non devono dar luogo in alcun modo a produzione agricola vendibile.

1.6 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora, sull'intera superficie oggetto dell'intervento o su parte di essa, l'impegno assunto non sia portato a termine dal beneficiario che lo ha inizialmente sottoscritto o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario degli aiuti ha l'obbligo di restituire con i relativi interessi gli importi percepiti per le superfici su cui l'impegno si è interrotto, conformemente all'art. 20, par. 1 del regolamento CE 746/96, a eccezione dei casi di seguito riportati.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile a una delle seguenti ragioni:

- motivi di forza maggiore di cui all'art. 12 del regolamento CE 746/96, notificati all'Ente delegato competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi;
- cessazione definitiva dell'attività agricola, qualora sia stata adempiuta una parte significativa dell'impegno e la successione nell'impegno non sia realizzabile.

Il regolamento CE 746/96 ed il Decreto Ministeriale n. 159/98, che hanno dettato le modalità di applicazione del regolamento CEE 2078/92, non avevano previsto una durata ritenuta significativa nel caso di impegni ventennali. In analogia con i criteri adottati nel Piano di Sviluppo Rurale, per l'intervento F del PAR la restituzione dei premi percepiti non è richiesta se l'agricoltore cessa definitivamente la propria attività dopo almeno 12 anni di applicazione dell'impegno, qualora il subentro nell'impegno non sia realizzabile;

- cessione senza subentro nell'impegno di una quota non superiore al 20% della superficie iniziale oggetto di impegno (PAR-Disposizioni generali, par. 9).

1.7 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Non è ammissibile a premio l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici.

2 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 MISURA F (AZIONI AGROAMBIENTALI)

Non sono ammissibili nuove domande di adesione alla misura F (pagamenti agroambientali) del *Piano di sviluppo rurale 2000-2006* di attuazione del *regolamento (CE) 1257/99*, in quanto abrogato, né il prolungamento degli impegni già assunti oltre la scadenza inizialmente prevista.

E' invece richiesto il completamento del periodo di impegno originario per le due azioni che hanno ancora contratti decennali in corso di attuazione:

- AZIONE F4 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali;
- AZIONE F7 - Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica.

A. DISPOSIZIONI COMUNI PER LA MISURA F DEL PSR 2000-2006

2.A.1. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora, sull'intera superficie oggetto dell'intervento o su parte di essa, l'impegno assunto non sia portato a termine dal beneficiario che lo ha inizialmente sottoscritto o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario degli aiuti ha l'obbligo di restituire con i relativi interessi gli importi percepiti per le superfici su cui l'impegno si è interrotto, in conformità all'art. 36, par. 1 del regolamento CE 817/2004, ad eccezione dei casi di seguito riportati.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile a una delle seguenti ragioni:

- motivi di forza maggiore di cui all'art. 39 del regolamento CE 817/2004, notificati all'Ente delegato competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi;
- cessazione definitiva dell'attività agricola, qualora sia stata adempiuta una parte significativa dell'impegno (almeno 6 anni dei 10 previsti) e la successione nell'impegno non sia realizzabile.

- cessione senza subentro nell'impegno di una quota non superiore al 2,5% all'anno della superficie iniziale oggetto di impegno, a partire dal 3°anno di esecuzione dell'azione (PSR 2000-2006 - cap. 6 *Procedure* lettera c) *Norme che regolano il periodo di attuazione*: Trasferimento dei terreni).

2.A.2. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Non è ammissibile a premio l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, tranne che nei casi specificati nella parte relativa all'azione F7.

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI IN CORSO AI SENSI DELLA MISURA F DEL PSR 2000-2006

I - AZIONE F4: RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI

2.B.I.1 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che proseguono gli impegni in corso assunti a partire dal 2004 ai sensi dell'azione decennale F4 (Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

2.B.I.2 REQUISITI

L'azione ha per oggetto terreni che nella campagna 1998-1999 risultano essere stati coltivati a seminativi compresi fra le colture di seguito elencate: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, mais, riso, orticole, barbabietola da zucchero, piante sarchiate da foraggio, tabacco, colza e ravizzone, girasole, soia.

Sono ammissibili anche i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento CEE 2328/91 il cui periodo di impegno fosse terminato al momento dell'adesione all'azione F4.

2.B.I.3 DURATA

Gli impegni hanno durata decennale.

2.B.I.4 LOCALIZZAZIONE

L'intervento era attivabile limitatamente alle zone di protezione speciale (ZPS) relative alla direttiva 79/409/CEE ("Uccelli"), abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE ed ai siti di interesse comunitario (SIC) relativi alla direttiva 92/43/CEE ("Habitat").

2.B.I.5 IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni:

- realizzare, su terreni ritirati dalla produzione, aree umide che devono rimanere sommerse dall'acqua per almeno 6 mesi all'anno e devono raggiungere entro la fine del terzo anno, e mantenere fino al termine del periodo di impegno, un'incidenza

almeno pari al 75% della superficie aziendale oggetto dell'intervento. La superficie oggetto di impegno e non interessata dalle aree umide può essere destinata a vegetazione improduttiva, formazioni naturaliformi, camminamenti, ecc.

- non svolgere operazioni colturali finalizzate alla produzione e non ottenere produzione agricola vendibile;
- non utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi e non effettuare stazzo di bestiame e pascolamento;
- mantenere il cotico erboso in buone condizioni, effettuando periodicamente lo sfalcio e/o la trinciatura dell'erba;
- mantenere e conservare tutte le latifoglie e i cespugli esistenti (fatti salvi i tagli colturali);
- provvedere alla manutenzione di barriere, muretti e recinti esistenti e nel caso di ripristino utilizzare esclusivamente materiali e modalità costruttive in armonia con le consuetudini locali;
- non accumulare concimi organici, non impiantare discariche di rifiuti di qualsiasi tipo;
- non aprire cave, non destinare i terreni oggetto dell'azione ad attività produttive di qualsiasi tipo (es. campi da golf, maneggi).

Per le superfici ricadenti in area protetta il progetto per la realizzazione dell'area umida deve essere autorizzato dall'Ente Parco o da altra Autorità competente. Il documento di approvazione del progetto deve essere allegato alla domanda o comunicato successivamente all'Ente istruttore, entro un termine stabilito da quest'ultimo.

A partire dall'anno in cui per la prima volta vengono realizzate aree umide, è richiesta l'indicazione delle epoche di sommersione dei terreni interessati dall'intervento. Eventuali variazioni al progetto o alle epoche di sommersione dei terreni devono essere comunicate tempestivamente all'Ente delegato.

2.B.I.6 ENTITA' DEGLI AIUTI

L'importo annuo degli aiuti è pari a 600 euro/ettaro

II - AZIONE F7: CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

2.B.II.1 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che proseguono impegni in corso assunti a partire dal 2004 ai sensi dell'azione F7 (Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

2.B.II.2 DURATA

Gli impegni hanno durata decennale.

2.B.II.3 LOCALIZZAZIONE

L'intervento è applicabile all'intero territorio regionale.

Considerando che l'azione richiede il mantenimento di un determinato rapporto tra le superfici oggetto di impegno e la superficie agricola utilizzata (cfr. par. successivo), il finanziamento di superfici al di fuori dal territorio regionale è consentito in caso di aziende con centro in Piemonte e parte della superficie agricola al di fuori dal territorio regionale¹.

2.B.II.4 IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, in conformità alle disposizioni applicative regionali:

- aver realizzato e/o conservare uno o più elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica:
 - siepi arbustive e alberate;
 - filari, anche affiancati, e alberi isolati;
 - macchie, boschetti;
 - laghetti, stagni, maceri;
 - zone umide;
 - sentieri e aree di sosta appositamente realizzati per consentire la fruizione pubblica ecocompatibile nell'ambito dei progetti collettivi;
- raggiungere entro il 3° anno di impegno un'incidenza complessiva di tali elementi compresa fra il 5 e il 10% della SAU aziendale e mantenere tale requisito fino alla conclusione del periodo di impegno (fatto salvo quanto di seguito specificato in merito alle variazioni della SAU durante il periodo di impegno).
Come previsto dal PSR 2000-2006, le aziende che partecipano a un progetto collettivo possono non soddisfare il requisito di incidenza minima sulla SAU, a condizione di raggiungere entro il terzo anno di impegno un'incidenza degli elementi di nuova realizzazione pari almeno al 50% della superficie aziendale interessata dall'azione.
- non distribuire fertilizzanti, reflui zootecnici o fitofarmaci sulle superfici interessate dall'azione;
- mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere;
- nel caso di siepi, filari e boschetti realizzati utilizzando piantine acquistate, aver presentato (o presentare) all'Ente delegato la relativa documentazione di acquisto, allegata alla domanda o, a integrazione di questa, entro un termine stabilito dall'Ente delegato.

2.B.II.4.1 Tipologia e dimensioni

Le formazioni arboree o arbustive devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato. Non è ammessa la presenza di cloni di pioppo ibrido euro-americano, ad eccezione degli ibridi geneticamente resistenti alla Marsonnina, né di alberi da frutto, tranne che in caso di conservazione di formazioni preesistenti e a condizione che essi costituiscano tratti lunghi meno di 30 metri e che la loro incidenza non superi il 20% della superficie totale dell'elemento considerato.

Gli elementi ambientali e paesaggistici, per poter essere considerati parte dell'agroecosistema e quindi ammissibili a finanziamento, dovranno essere contigui ad appezzamenti coltivati o trovarsi nelle loro immediate vicinanze.

Fra gli elementi oggetto di impegno ed eventuali superfici a bosco deve essere interposta una fascia coltivata larga almeno 30 metri (indipendentemente dal fatto che le superfici a bosco siano condotte dal beneficiario dell'aiuto o da altro soggetto). Al fine di favorire la connessione

¹ Circolare n. 5836 in data 8.03.2012

fra le superfici boscate e gli elementi oggetto dell'intervento, la fascia coltivata interposta può essere interrotta da elementi lineari di raccordo che sono ammissibili a finanziamento se rispondenti ai criteri dell'azione.

La fascia di separazione debba essere presente anche fra due boschetti di nuovo impianto perché questi siano ammissibili all'aiuto.

L'estensione di ciascuna macchia o boschetto non deve superare 0,5 ettari.

Le formazioni lineari (siepi, filari affiancati) devono presentare una larghezza massima di 30 metri; il rapporto tra lunghezza e larghezza deve essere almeno pari a 3. Le siepi non devono necessariamente presentare più piani di vegetazione.

In caso di mantenimento di formazioni preesistenti, il rispetto delle dimensioni massime di larghezza (elementi lineari) o di superficie (boschetti) non può essere conseguito con l'eliminazione di alberi o arbusti.

2.B.II.4.2 Specie ammissibili

Arboree

Acer (campestre, opulifolium, pseudoplatanus),
Alnus (glutinosa, incana),
Betula pendula,
Carpinus betulus,
Celtis australis,
Fagus sylvatica,
Fraxinus (excelsior, ornus),
Juglans regia,
Laburnum anagyroides,
Ostrya carpinifolia,
Populus (alba, nigra, tremula),
Prunus avium,
Prunus padus,
Quercus (cerris, petraea, pubescens, robur),
Salix alba,
Sorbus (aria, aucuparia, domestica, torminalis).

Arbustive

Amelanchier ovalis,
Berberis vulgaris,
Buxus sempervirens,
Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana,
Crataegus monogyna,
Euonimus europaeus,
Frangula alnus,
Hippophae rhamnoides,
Juniperus communis,
Ligustrum vulgare,
Malus communis,
Mespilus germanica,
Morus alba, Morus nigra,
Prunus mahaleb, Prunus spinosa,
Pyrus communis,
Rhamnus cathartica, Ribes petraeum,

Ribes uva-crispa,
Rosa canina,
Rubus idaeus,
Salix (caprea, cinerea, eleagnos, nigricans, pedicellata, pentandra, purpurea, triandra),
Sambucus nigra, Sambucus racemosa,
Sarothamnus scoparius,
Spartium junceum,
Viburnum lantana, Viburnum opulus.

2.B.II.4.3 Nuovi impianti

Le siepi e i boschetti di nuovo impianto devono essere costituite da almeno 4 diverse specie arbustive o arboree, ciascuna delle quali abbia un'incidenza pari almeno al 10% della superficie totale dell'elemento considerato.

Nel caso di ripristino delle fallanze o di prolungamento di siepi o filari, si dovranno adottare le distanze di impianto che caratterizzano gli elementi preesistenti.

Nel caso di nuovi impianti dovrà essere rispettata la densità minima di almeno 50 piante ogni 100 metri per gli arbusti e di almeno 15 piante ogni 100 metri per le piante arboree.

2.B.II.4.4 Manutenzione

Sono ammesse le normali operazioni di potatura finalizzate al contenimento della fascia arbustiva periferica e all'ottenimento o al mantenimento della corretta forma della chioma, nonché di pulizia dei rami e/o branche morti o spezzati.

Nel caso di nuovi impianti (e anche di piante sparse collocate ad integrazione di siepi preesistenti) per i primi 3 anni il terreno dovrà essere mantenuto libero da infestanti mediante lavorazioni meccaniche o pacciamatura. Eventuali piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Le superfici interessate dagli elementi paesaggistici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

2.B.II.4.5 Laghetti e stagni

Laghetti e stagni devono presentare una superficie minima di 0,25 ha, con presenza permanente o temporanea di acqua durante il corso dell'anno. Sono esclusi i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura e quelli derivanti da cave di prestito.

La superficie effettivamente interessata dallo specchio d'acqua comprende anche le sponde. Tale superficie può essere contornata in tutto o in parte da formazioni arbustive e arboree. In questo caso la fascia di rispetto inerbita deve circondare l'insieme costituito dalla superficie effettivamente interessata e dalle formazioni che la contornano.

2.B.II.4.6 Fascia di rispetto

Gli elementi paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita larga 2-4 metri. La fascia di rispetto può mancare soltanto nel caso di elementi preesistenti che si estendano fino ai confini del terreno condotto dal beneficiario, limitatamente al lato o ai lati disposti lungo tali confini.

Il controllo dell'inerbimento della fasce di rispetto può essere attuato soltanto mediante sfalcio e/o trinciatura, lasciando l'erba sfalciata e/o trinciata sul posto; il primo taglio non potrà essere effettuato prima della seconda decade di luglio per non danneggiare i nidiacei di varie specie di uccelli.

2.B.II.4.7 Incidenza dell'azione sulla SAU aziendale

Nella *superficie interessata dall'azione* viene conteggiata anche la superficie delle fasce di rispetto inerbite che devono circondare gli elementi ambientali e paesaggistici.

In merito della *superficie su cui va calcolata l'incidenza dell'azione*, come criterio generale non devono essere considerati i terreni destinati all'arboricoltura da legno, inclusi i pioppeti, in quanto non compresi nella SAU aziendale.

Tuttavia, considerato che nei primi anni di attuazione dell'intervento le superfici a pioppeto sono state talvolta conteggiate nell'ambito della SAU (secondo un criterio seguito in passato dallo stesso ISTAT), e che un quesito al riguardo è stato posto alla Regione quando i beneficiari degli aiuti, a seguito dell'applicazione degli impegni, avevano già subito perdite di ricavi e spese improduttive, le disposizioni applicative regionali hanno ritenuto che nella determinazione della superficie su cui calcolare l'incidenza dell'azione si dovessero considerare anche i pioppeti, qualora fossero determinanti per evitare il superamento dell'incidenza massima del 10%.²

La superficie su cui viene calcolata l'incidenza dell'azione non comprende i pascoli ove nel periodo di estivo si conducono gli animali in alpeggio, in quanto nettamente separati dai terreni oggetto di impegno.³

2.B.II.4.8 Variazioni della SAU durante il periodo di impegno

Qualora la SAU aziendale, in corso di impegno, aumenti in misura tale da far scendere al di sotto del 5% l'incidenza della superficie interessata dall'azione F7, le disposizioni applicative regionali hanno previsto che l'agricoltore, in analogia con quanto stabilito dal PSR per i primi anni del periodo di impegno, debba incrementare gradualmente la superficie oggetto dell'intervento in modo da raggiungere nuovamente l'incidenza minima del 5% nell'arco di 3 anni, o comunque entro la scadenza del periodo di impegno.

Qualora, viceversa, una riduzione della SAU aziendale determini il superamento dell'incidenza massima del 10%, viene finanziato il mantenimento dell'impegno sulla superficie precedentemente assoggettata all'azione.⁴

2.B.II.5 PROGETTI COLLETTIVI

Le domande possono essere inserite in progetti riguardanti più aziende agricole, finalizzati alla conservazione o al ripristino delle "reti ecologiche" e degli aspetti tradizionali del paesaggio agrario, nel caso dei progetti collettivi, gli interventi attuati nelle aziende coinvolte vengono fra loro coordinati nell'ambito un disegno più ampio, determinando maggiori benefici ambientali, paesaggistici e sociali. Qualora gli impegni siano rispettati, l'inserimento in un progetto collettivo dà diritto a ricevere una quota di premio supplementare.

2.B.II.6 AUMENTI DI SUPERFICIE

L'ampliamento della superficie oggetto dell'azione non è ammissibile a finanziamento, a eccezione del caso indicato al punto 2.B.II.4.8 in cui l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici sia necessario per rispettare il requisito di incidenza minima sulla SAU.

In tal caso anche la superficie aggiuntiva verrà riconosciuta a premio, se ne ricorrono le condizioni.

² circolare regionale n. 6283 del 5/5/2005

³ circolare regionale n.16696 del 22/11/2006

⁴ circolare regionale n. 6283 del 5/5/2005

2.B.II.7 AGEVOLAZIONI PREVISTE

Nel PSR 2000-2006 sono riportati i premi annui previsti (euro/mq), riferiti alle superfici effettivamente interessate dagli elementi ambientali e paesaggistici.

Il rispetto dei massimali annui di premio/ha, previsti dall'allegato al regolamento (CE) 1257/99, viene garantito in riferimento alla SAU aziendale, tenendo conto anche dei premi eventualmente percepiti dal beneficiario in virtù di altre azioni agroambientali. Nella misurazione delle superfici viene considerata anche la fascia di rispetto inerbita, a condizione che occupi superficie potenzialmente coltivabile dal beneficiario. Se la fascia di rispetto supera la larghezza massima prevista la parte eccedente non viene conteggiata nel calcolo del premio.

Per le *formazioni preesistenti*, ai fini dell'erogazione del premio la superficie effettivamente interessata comprende anche la fascia di rispetto, limitatamente alla proiezione media della chioma delle piante marginali. L'eventuale superficie che, nell'ambito della fascia di rispetto, eccede la proiezione della chioma (fino alla larghezza massima di 4 metri) può beneficiare del premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non di quello per la manutenzione).

Per i *nuovi impianti*, la superficie effettivamente interessata comprende anche la superficie mantenuta libera da infestanti (lavorazioni, pacciamatura) a lato del filare marginale, fino alla larghezza di 1 m per lato. L'eventuale striscia inerbita a margine di tale fascia (fino alla larghezza massima complessiva di 4 metri) potrà beneficiare del premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non dei premi per l'impianto e la manutenzione).

Per le formazioni arbustive o arboree di nuova realizzazione la prima annualità di premio si riferisce a impianti effettuati nella primavera dell'anno in questione o nell'autunno dell'anno precedente.

Per i filari impiantati su argini di risaia viene considerata unicamente la superficie relativa all'argine, consentendo all'agricoltore il rafforzamento dello stesso.

Le aziende aderenti a un progetto collettivo beneficiano di una maggiorazione pari al 10% del premio/ha.